



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 18/2010

OGGETTO : Convenzioni con imprenditori agricoli, ai sensi dell'art 15 del D.lgs. 228/2001, per la manutenzione ordinaria di aree agricole in gestione ed in concessione all'Ente Parco. Indirizzi operativi e assegnazione risorse.

L'anno duemiladieci addì ventitrè del mese di febbraio alle ore 21,00 regolarmente convocata, si è riunita presso la sede legale la Giunta Esecutiva dell'Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
BEVIONE PIERGIORGIO	X	
FINA ERNESTO		X
GALLINA LUIGI	X	
LORINI UMBERTO	X	
ROLLE GIOVANNI		X

Assiste il dott. Ippolito Ostellino con mansioni di Segretario dell'Ente di gestione.

Il Presidente Piergiorgio Bevione riconosciuto il numero legale per l'esame del punto iscritto all'ordine del giorno, procede al relativo esame.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udita la relazione del Presidente;

Premesso che

Con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 79 del 10/9/2003, era stato approvato uno schema quadro di convenzione con imprenditori agricoli per la conduzione agronomica di aree demaniali in concessione all'Ente di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. 228/2001, ai sensi del quale *"le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio"*.

Con successiva deliberazione della Giunta Esecutiva n. 96 del 30/10/2003, era stata estesa la possibilità di stipulare, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, convenzioni per la manutenzione ordinaria, mediante conduzione agronomica, di aree agricole anche di terreni non demaniali, in gestione all'Ente, approvando lo schema di convenzione allegato alla deliberazione stessa, con particolare riguardo alle superfici coltivate a prati stabili nell'Area Attrezzata Le Vallere (porzione ad Est rispetto all'argine) ed alle superfici restituite all'uso agricolo in aree dismesse dall'attività estrattiva.

Con i suddetti provvedimenti venne stabilito che tali convenzioni fossero stipulate prioritariamente con aziende agricole confinanti o limitrofe ovvero, in mancanza di disponibilità di queste, con imprenditori agricoli che avessero già effettuato la conduzione dei fondi in oggetto secondo modalità ritenute compatibili con la tutela degli ecosistemi agricoli.

Con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 30 del 15/02/2007 era stato dato mandato alla direzione dell'Ente di rinnovare le convenzioni già stipulate, sulla base tuttavia di nuovi termini tecnici ed economici stabiliti nella deliberazione stessa.

Sono attualmente in fase di scadenza quattro convenzioni con aziende agricole, di cui tre per la conduzione di prati stabili nelle aree che l'Ente Parco dispone in concessione demaniale presso la Riserva Naturale Speciale della confluenza del Maira (complessivamente circa 8 ha) ed una per la conduzione delle superfici a prato stabile nell'area attrezzata Le Vallere (porzione ad est dell'argine, complessivamente circa 21 ha).

Al fine di assicurare la continuità di un adeguata conduzione agronomica si ritiene necessario definire i seguenti indirizzi operativi:

- Per quanto riguarda la gestione dei prati stabili nell'area attrezzata Le Vallere, si ritiene di proporre prioritariamente all'azienda agricola con la quale è in scadenza la precedente convenzione, la stipula di una analoga convenzione di durata triennale, alle medesime condizioni stabilite con la sopra richiamata D.G.E. n. 30 del 15/02/2007; il compenso forfetario è confermato in € 1.000,00 per anno.
- Per quanto riguarda la gestione dei prati stabili presso la R.N.S. del Maira, si ritiene di proporre prioritariamente alle aziende agricole con le quali sono in scadenza le convenzioni, la stipula di una convenzione di durata annuale, in via sperimentale, con la definizione preliminare dello stato di consistenza delle siepi messe a dimora negli anni precedenti dal personale di vigilanza dell'Ente Parco, con la collaborazione degli agricoltori convenzionati, stabilendo che gli imprenditori agricoli saranno responsabili del mantenimento in condizioni ottimali delle siepi stesse, per le quali si dovrà provvedere ad almeno tre verifiche periodiche

durante il periodo di validità della convenzione, con revoca della convenzione stessa a scadenza senza ulteriore rinnovo, in caso di accertate fallanze e o danneggiamenti delle siepi; il compenso forfetario è confermato in € 200,00 per anno e sono confermate le altre condizioni previste in convenzione.

Tutto ciò premesso

Ritenuto di dare mandato alla Direzione dell'Ente al fine di stipulare le nuove convenzioni, sulla base dello schema quadro approvato con D.G.E. n. 79 del 10/9/2003, secondo i termini sopra specificati, nonché di apportare eventuali modificazioni di dettaglio non sostanziali, qualora necessarie per puntualizzare specifiche situazioni relative alla realtà delle singole aree agricole.

Ritenuto, qualora le proposte di modifica delle condizioni delle convenzioni non siano accolte dagli imprenditori agricoli, di dare mandato alla Direzione dell'Ente di stipulare nuove convenzioni con altri imprenditori agricoli che abbiano già presentato formale manifestazione di interesse a tale tipo di convenzioni.

Ritenuto altresì che, in caso di revoca al termine del primo anno delle convenzioni stipulate per la gestione delle superfici nella R.N.S. del Maira, sia opportuno destinare tali aree alla messa a dimora di piante, nell'ambito di programmi di rimboschimento connessi alla compensazione delle emissioni di CO₂, previsti in applicazione del protocollo di Kyoto.

Rilevata la necessità di stanziare, per il triennio 2010/2012, la somma di € 6.000,00 o.f.c., a copertura degli oneri derivanti da convenzioni con imprenditori agricoli per la conduzione agronomica di aree in gestione all'Ente Parco, individuando tali risorse nell'ambito di quelle derivanti da entrate proprie dell'Ente per convenzioni connesse ad attività estrattive, ed in modo specifico nell'ambito delle risorse già vincolate per promozione delle attività agricole nell'ambito del programma operativo allegato al bilancio gestionale del corrente esercizio finanziario, con riferimento all'U.P.B. 2.2.3 rigo 5 (cap. 475).

Visto il preventivo parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 36/92.

Visto lo Statuto dell'Ente.

con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

per quanto in premessa considerato

1) Di stabilire i seguenti indirizzi operativi per la stipula delle convenzioni con imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, finalizzate alla conduzione agronomica di superfici a prati stabili, per le quali sono attualmente in fase di scadenza quattro convenzioni con aziende agricole:

- Per quanto riguarda la gestione dei prati stabili nell'area attrezzata Le Vallere, di proporre prioritariamente all'azienda agricola con la quale è in scadenza la precedente convenzione, la stipula di una analoga convenzione di durata triennale, alle medesime condizioni stabilite con la D.G.E. n. 30 del 15/02/2007; il compenso forfetario è confermato in € 1.000,00 per anno.
- Per quanto riguarda la gestione dei prati stabili presso la R.N.S. del Maira, di proporre prioritariamente alle aziende agricole con le quali sono in scadenza le convenzioni, la stipula di una convenzione di durata annuale, in via sperimentale, con la definizione preliminare dello stato di consistenza delle siepi messe a dimora negli anni precedenti dal personale di vigilanza dell'Ente Parco, con la collaborazione degli agricoltori convenzionati, stabilendo che gli imprenditori agricoli saranno responsabili del mantenimento in condizioni ottimali delle siepi stesse, per le quali si dovrà provvedere ad almeno tre verifiche periodiche durante il

periodo di validità della convenzione, con revoca della convenzione stessa a scadenza senza ulteriore rinnovo, in caso di accertate fallanze e o danneggiamenti delle

2) Di dare i seguenti mandati alla Direzione dell'Ente:

a) di stipulare le nuove convenzioni, sulla base dello schema quadro approvato con D.G.E. n. 79 del 10/9/2003, secondo i termini specificati al paragrafo precedente, nonché di apportare eventuali modificazioni di dettaglio non sostanziali, qualora necessarie per puntualizzare specifiche situazioni relative alla realtà delle singole aree agricole.

b) qualora le proposte di modifica delle condizioni delle convenzioni precedenti non siano accolte dagli imprenditori agricoli, di stipulare nuove convenzioni con altri imprenditori agricoli che abbiano già presentato formale manifestazione di interesse a tale tipo di convenzioni.

3) Di stabilire che, in caso di revoca al termine del primo anno delle convenzioni stipulate per la gestione delle superfici nella R.N.S. del Maira, tali aree siano destinate alla messa a dimora di piante, nell'ambito di programmi di rimboschimento connessi alla compensazione delle emissioni di CO₂, previsti in applicazione del protocollo di Kyoto.

4) Di stanziare ed assegnare alla direzione, per il triennio 2010/2012, la somma di € 6.000,00 o.f.c., a copertura degli oneri derivanti da convenzioni con imprenditori agricoli per la conduzione agronomica di aree in gestione all'Ente Parco, individuando tali risorse nell'ambito di quelle derivanti da entrate proprie dell'Ente per convenzioni connesse ad attività estrattive, ed in modo specifico nell'ambito delle risorse già vincolate per promozione delle attività agricole nell'ambito del programma operativo allegato al bilancio gestionale del corrente esercizio finanziario, con riferimento all'U.P.B. 2.2.3 rigo 5 (cap. 475).

Il presente provvedimento è soggetto al controllo del Settore Aree Protette della Regione Piemonte, secondo le modalità previste dall'art. 8 della L.R. 21/07/1992 n. 36, come modificato dall'art. 10 della L.R. 27/01/2009 n.3, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla norma medesima.

Il Segretario
Dr. Ippolito Ostellino

Il Presidente
Piergiorgio Bevione

Copia conforme all'originale composta di n. facciate

Il funzionario incaricato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta:

- o la regolarità dell'atto ai sensi dell'art.12 della L.R. 21.7.92 n.36.
 - o rilievi sulla regolarità dell'atto come da relazione allegata alla presente deliberazione;
- Il Funzionario incaricato

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta:

- o la regolarità dell'atto ai sensi dell'art.12 della L.R. 21.7.92 n.36.
- o rilievi sulla regolarità dell'atto come da relazione allegata alla presente deliberazione;

Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal

- senza che contro di essa pervenissero reclami
- con ricevimento di osservazioni in data.....

Il Funzionario incaricato

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione di giunta esecutiva **viene** trasmessa all'Ufficio regionale (Settore gestione aree protette) entro 15 giorni dalla sua adozione per il controllo preventivo di legittimità (per il controllo di cui al comma 6 e 7 della L. 4/2005) con nota n. del
- La presente deliberazione di giunta esecutiva **non viene** trasmessa all'Ufficio regionale (Settore gestione aree protette) per il controllo preventivo di legittimità.
- La presente deliberazione di giunta esecutiva è stata trasmessa all'Ufficio regionale (Settore gestione aree protette) entro 30 giorni dalla sua adozione per il controllo di cui al comma 6 e 7 della L. 4/2005 con nota n. del

Divenuta esecutiva in data in seguito alla trasmissione per la verifica di legittimità;

Annullata dall'Ufficio regionale con provvedimento regionale n. del

Il Segretario
Dr. Ippolito Ostellino

Il Presidente
Piergiorgio Bevione